

STATUTO
DELLA
FONDAZIONE SANT'ANGELO DI LOVERCIANO

Denominazione

Art.1

Sotto la denominazione "Fondazione Sant'Angelo di Loverciano.", è costituita una fondazione ai sensi degli art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero

Sede

Art. 2

La Fondazione ha sede a Castel San Pietro ed è iscritta a Registro di commercio. Il Consiglio di Fondazione può in ogni tempo cambiare la sede della Fondazione.

Scopo

Art. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha come finalità:

1. Promuovere ed attuare ogni iniziativa atta ad aiutare, educare e reintegrare nella società minorenni con particolare e non esclusivo riferimento a portatori di handicap o con altre problematiche sia psichiche che derivanti dal disagio sociale, nello spirito che ha animato l'attività della Congregazione della Santa Croce di Ingenbohl ovvero di dare al giovane una formazione umana, cristiana e scolastica che lo porti ad una sicurezza interiore nei confronti di sé stesso e degli altri, e favorisca il suo inserimento nel contesto sociale e nel mondo del lavoro. Questo nel rispetto delle sue capacità intellettuali.
2. Per conseguire il suo scopo la Fondazione può contrarre prestiti acquisire, rispettivamente vendere proprietà immobiliari e svolgere altre attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare la fondazione prevede di acquistare la proprietà denominata Istituto Sant'Angelo di Loverciano costituita dalle particelle 672 e 511 del Registro Fondiario di Castel San Pietro.

Patrimonio

Art. 4

- 1 Il patrimonio iniziale è di CHF 500'000.--.
- 2 Il patrimonio potrà essere incrementato:
 - da versamenti di enti pubblici o privati;
 - da legati, donazioni e offerte;
 - da ulteriori versamenti dei fondatori.

- 3 Il Consiglio di Fondazione promuove l'incremento del patrimonio al fine di perseguire gli scopi della Fondazione.

**Principi per
l'amministrazione e la
gestione del patrimonio**

Art. 5

- 1 Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione può liberamente attingere dal patrimonio.
- 2 Il patrimonio della Fondazione andrà investito in modo finanziariamente efficiente secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.

Organizzazione

Art. 6

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Fondazione;
- b) l'Ufficio di revisione;
- c) la Direzione dell'Istituto.

**I.
Il Consiglio di
fondazione**

Art. 7

A. Composizione

1. La fondazione è amministrata da un Consiglio di Fondazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, designati secondo quanto previsto nei paragrafi seguenti.
2. Presidente e membro del consiglio di fondazione è il fondatore Egidio Centonze. Alla sua morte il suo successore nel Consiglio e alla presidenza deve essere scelto rispettando le eventuali disposizioni testamentarie del Fondatore medesimo.
3. Altri da 2 (due) a 4 (quattro) membri del consiglio di fondazione vengono designati la prima volta dal fondatore medesimo, e indicati nominalmente nell'atto di fondazione rispettivamente nel seguito.
Essi restano in carica a vita o fino alle loro dimissioni.
I loro successori verranno designati per cooptazione da parte del consiglio di fondazione.
4. Vi sono infine altri 2 (due) membri che possono essere designati come segue:

- a) un membro su indicazione del Consiglio di Stato, quale rappresentante dello Stato.
- b) un membro indicato dalla Congregazione delle Suore della Santa Croce di Ingenbohl, fintanto che essa sarà creditrice nei confronti della Fondazione e che delle Suore della Congregazione saranno alle dipendenze della Fondazione, rispettivamente, una volta decadute entrambe queste condizioni, il Sindaco pro tempore del Comune di Castel San Pietro o un altro municipale all'uopo delegato.

Il Fondatore, rispettivamente il Consiglio di Fondazione in caso di sua morte, potranno in qualsiasi momento completare il numero dei membri del Consiglio entro i limiti delle disposizioni statutarie.

- 5. Solo i membri designati la prima volta dal fondatore, rispettivamente i loro sostituti, hanno diritto a deliberare per cooptazione la nomina di nuovi membri in sostituzione di quelli uscenti o deceduti. Entrano in considerazione solo coloro che dimostrano con la loro persona e con il loro impegno di essere legati allo spirito della Fondazione (cfr.art 3 cpv 2). Sono conseguentemente esclusi da questa delibera gli eventuali membri designati secondo il cpv. 4 del presente articolo
- 6. Il Consiglio di fondazione può delegare in qualsiasi momento determinate competenze ad un Consiglio ristretto. Esse saranno regolate nel Regolamento.

Attività del Consiglio di fondazione

Art. 8

- 1 Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno tre volte all'anno o quando il Presidente, o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.
- 2 Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza dei suoi membri presenti; in caso di parità di voti decide il Presidente.
- 3 Qualora un membro del Consiglio di Fondazione appartiene ad un organo esecutivo a livello cantonale o ad una autorità religiosa, egli ha il diritto di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio.
- 4 Il Consiglio può validamente decidere quando la maggioranza dei membri è presente.
- 5 Le riunioni del Consiglio di Fondazione devono essere convocate con un preavviso di almeno 15 giorni.
- 6 Delle riunioni del Consiglio viene tenuto un protocollo.
- 7 Decisioni per via circolare possono essere adottate solo col consenso scritto di tutti i membri del Consiglio di Fondazione.
- 8 Il Consiglio di Fondazione può decidere con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti di cambiare gli statuti della Fondazione e di formulare una proposta in tal senso all'Autorità di sorveglianza.
Resta riservato lo spirito della Fondazione definito all'art 3 cpv 2.

- 9 La carica di membro del Consiglio di fondazione è puramente onorifica, riservata l'eventuale rifusione delle spese vive.

**Competenze del
Consiglio di fondazione**

Art. 9

- 1 Amministra il patrimonio della Fondazione, definendo in particolare la politica di investimento del patrimonio
- 2 Elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione.
- 3 Stipula i contratti, compresi quelli di lavoro, fatta eccezione per le materie delegate per Regolamento o per decisione ad hoc alla Direzione o a altre persone.
- 4 Decide sui finanziamenti.
- 5 Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.
- 6 Impegna la Fondazione verso i terzi.
- 7 Nomina l'Ufficio di revisione.
- 8 Nomina la Direzione dell'Istituto. Le competenze della Direzione verranno definite nel Regolamento della Fondazione.
- 9 Prende tutte le decisioni su questioni che non fanno oggetto di competenza di altri organi della Fondazione.

**II.
Ufficio di revisione**

Art. 10

L'Ufficio di revisione è formato da una persona fisica o giuridica. La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.

L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione e all'Autorità di vigilanza.

Diritto di firma

Art. 11

La Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due dei membri del consiglio. E' facoltà del Consiglio di Fondazione regolamentare il diritto di firma di procuratori per affari specifici.

Durata e fine

Art. 12

- 1 La durata della Fondazione è illimitata.
- 2 Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o

totalmente irrealizzabile si procederà, previo consenso dell'Autorità di vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.

- 3 Se la Fondazione non potesse ragionevolmente continuare a sussistere, il patrimonio rimanente sarà devoluto ad altro ente di pubblica utilità a beneficio di una esenzione fiscale designato dal Consiglio di Fondazione.

Disposizioni finali

Art. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Questi statuti sono stati approvati all'unanimità in data 11 (undici) giugno 2007 (duemilasette).

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI FONDAZIONE

1. Il presente regolamento si fonda sugli articoli 7 cpv 6 e 9 degli Statuti della Fondazione che abilitano il Consiglio a emanare per regolamento delle disposizione atte a ripartire le competenze gestionali fra gli organi della Fondazione in modo che il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione sia garantito.
2. In particolare il Consiglio di Fondazione deve vegliare affinché fra gli organi della Fondazione ed i collaboratori venga tenuta viva la stessa esperienza educativa e di rapporto fra le persone che ha contraddistinto la nascita e la vita dell'Istituto Sant'Angelo di Loverciano.
3. A questo scopo, al fine di evitare ogni estraneità tra gli organi della Fondazione e favorire la condivisione dell'esperienza, viene istituito fra la Direzione dell'Istituto e il Consiglio di Fondazione un organo intermedio, il Comitato di gestione, composto dal Direttore pro tempore dell'Istituto e da due membri all'uopo designati del Consiglio di Fondazione. Esso avrà lo scopo di consolidare il rapporto di appartenenza reciproca fra la Direzione ed il Consiglio di fondazione e la ricerca di un giudizio comune sulle sollecitazioni provocate dall'esperienza in atto.
4. La ripartizione delle responsabilità fra gli organi gestionali della Fondazione, Consiglio di Fondazione, Comitato di gestione e Direzione vengono definite dal Diagramma delle funzioni allegato al presente regolamento. Tutte le funzione non ancora definite sono di competenza del Consiglio di Fondazione il quale provvederà se del caso a completare il diagramma delle funzioni.
5. La Direzione emanerà a sua volta un diagramma delle funzioni che concernono i collaboratori a lei direttamente sottoposti.
6. Il Consiglio di Fondazione emana il mansionario della Direzione e la Direzione provvede ad emanare quello degli altri collaboratori informandone il Comitato di gestione.
7. Questo regolamento è stato adottato dal Consiglio di Fondazione il 3 novembre 2007.
8. **(nuovo) Gestione dei pagamenti: La Direzione (Direttore/trice e contabile) è competente per l'esecuzione dei pagamenti derivanti da impegni contrattuali ricorrenti come stipendi, oneri sociali ,abbonamenti e assicurazioni, assunti validamente dagli organi competenti della Fondazione (Direzione , Comitato di gestione e Consiglio di Fondazione). Per gli altri pagamenti la Direzione è competente da sola fino a Fr. 5000.-. Pagamenti di importi superiori fino a Fr. 50'000.- sono autorizzati solo dopo il visto del Presidente o di un altro membro del Consiglio di Fondazione che attesta che si tratta di una spesa autorizzata dagli organi competenti della Fondazione. Per importi superiori a Fr. 50'000.- occorre il visto contemporaneo di due membri del Consiglio di Fondazione.**
9. **(nuovo) Il Consiglio di Fondazione designa al suo interno per autorizzare i pagamenti di cui all'articolo precedente, oltre al Presidente i sigg. Prof. Albino Zraggen e il Dr. Ezio Foglia.**
10. La modifica del presente regolamento è adottata per via circolare il giorno 2 aprile 2009.